PROCEDURA

WHISTLEBLOWING

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR

GRUPPO FATA CAPITAL SRL

e

POPE GESTIONI S.r.l. e ORIZZONTI URBANI S.r.l.

N. REV.	DECREZIONE	DATA
1	Prima approvazione	21.04.2025

INDICE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI
3. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
4. MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI
5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
6. LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE
7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
8. SEGNALAZIOEN ESTERNA – DIVULGAZIONE PUBBLICA
9. SISTEMA DISCIPLINARE/SANZIONATORIO
10. DIRITTI DEL SEGNALATO
11. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
12. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Allegato – Informativa sul trattamento dei dati personali artt. 13/14 GDPR

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 – Attuazione della "Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito il "Decreto") persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano specifici comportamenti, atti o omissioni che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente privato di appartenenza e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Lo scopo del presente atto organizzativo di procedura è definire e regolamentare le modalità di gestione del Whistleblowing e fornire chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni interne ("Segnalazione"), si evidenziano altresì gli altri canali previsti dalla normativa (segnalazione esterna, divulgazione pubblica e denuncia alle Autorità) e si illustrano le forme di tutela previste dalla normativa, intendendosi qui integralmente richiamata la normativa di riferimento.
In tale prospettiva, tutte le società facenti parte del gruppo Fata Capital srl (C.F P. IVA: 04762200964) ovvero R.E.C. S.r.l. (C.F./P.IVA: 03149250155), Broglio 21 S.r.l. (CF/P.IVA: 10324590966), Milano 20 S.r.l. (CF/P.IVA: 00749180154), L32 S.r.l. (CF/P.IVA: 11487950963) Immobiliare Mercallina 70 S.r.l. (C.F./ P. IVA: 00901050153) P3A S.r.l. (CF/P.IVA: 11514830964), M34 S.r.l. (C.F./P.IVA: 11514840963) Masaccio 12 S.r.l. (CF/P.IVA: 12634450964), F.T.T. Real Estate S.r.l. (CF/P.IVA: 12084980965), in persona dei rispettivi l.r.p.t., nonché le società POPE GESTIONI S.r.l. (CF/P.IVA: 12159330963) e ORIZZONTI URBANI S.r.l. (CF/P.IVA: 13424530965), in materia di trattamento di dati personali, operando per la realizzazione di un progetto comune inerente nuovi interventi residenziali nell'area di Milano e relativo in modo preminente alla costruzione, acquisto, vendita di edifici residenziali e non residenziali, in qualità di contitolari del trattamento, hanno stipulato un accordo di contitolarità, che visionabile sul sito www.fatacapital.it o a richiesta potrà essere prodotto dalle singole società.

Con tale accordo, le società partecipanti, sebbene non tutte soggette agli obblighi di cui al D.Lgs n. 24/2023, hanno deciso di condividere risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, mediante l'utilizzo di una piattaforma informativa comune riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (disciplina Whistleblowing).

La società Broglio 21 S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "Broglio 21 S.r.l."), quale Unico Responsabile del trattamento di tutti i contitolari, a seguito dell'accordo di contitolarità di cui all'art. 26 GDPR relativo al progetto comune, in quando dotata di organismo monocratico di Vigilanza 231 (al pari delle società REC srl e Milano 20 srl) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Decreto, con il presente documento mette a disposizione degli interessati informazioni sul canale, sulla procedura e sui presupposti per l'effettuazione di segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Al fine di garantirne la massima visibilità e conoscenza, questo documento viene:

- pubblicato in apposita sezione del sito internet di Fata Capital srl;
- un esplicito rinvio allo stesso è contenuto in idonea informativa affissa presso le sedi legali e operative società firmatarie dell'accordo di contitolarità;
- indicato in apposita clausola presente nei contratti stipulati dalle società firmatarie dell'accordo di contitolarità;
- inviato via e-mail a tutti i dipendenti e collaboratori delle società firmatarie dell'accordo di contitolarità;

Il presente documento comune ha lo scopo di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

La presente Procedura si applica a tutte le società firmatarie dell'accordo ed a tutte persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, controllo o vigilanza delle citate società, nonché alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione delle stesse. La Procedura si applica, altresì, a tutti i dipendenti ed alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti individui. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ci si riferisce ai seguenti soggetti: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Procedura può essere utilizzata da tutti gli stakeholders per riportare violazioni (anche presunte), laddove venga rilevata o vi sia il dubbio in merito alla commissione di violazioni, illeciti civili, penali, amministrativi o dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, come meglio descritti all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 nonché nel prosieguo della presente procedura.
Le tutele e gli obblighi previsti dalla presente Procedura si applicano anche a coloro che non hanno ancora iniziato a svolgere la propria attività lavorativa per le società facenti parte dell'accordo di contitolarità (ad esempio, nel caso di violazioni relative al processo di selezione e/o assunzione del personale), a chi sta svolgendo un periodo di prova, nonché a coloro che hanno concluso il proprio rapporto di lavoro con una dello società del Gruppo Fata Capital srl o facenti parte dell'accordo di contitolarità, nonché ai clienti finali che utilizzano i servizi di tali società.

Al fine di consentire a tutti i soggetti legittimati all'invio di una segnalazione – siano essi interni o esterni agli enti appartenenti al Gruppo – una piena conoscenza degli strumenti a loro disposizione, la presente Procedura pubblicata sul sito www.fatacapital.it.

3 OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Non esiste un elenco rigoroso di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del Whistleblowing.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti illegittimi, rischi o irregolarità, consumati o tentati, nonché, in generale, tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché costituenti violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo invero adottato solo dalle società Rec srl, Broglio 21 srl e Milano 20 srl. Nello specifico, per "comportamento illegittimo" si intende qualsiasi azione od omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che sia comunque correlata alla stessa, che arrechi o sia suscettibile, in ultima analisi, di arrecare danno o pregiudizio al Gruppo Fata Capital srl o ad una delle società firmatarie dell'accordo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie di irregolarità che potrebbero costituire oggetto di segnalazione, unitamente ad una definizione delle stesse:

- **corruzione**: offrire, dare, autorizzare, sollecitare o accettare in modo diretto o indiretto qualsiasi forma di pagamento illecito o improprio a/da funzionari pubblici o altre terze parti al fine di ottenere un trattamento di favore o per assicurarsi un vantaggio economico;

- **condotte discriminatorie**: atti effettuati verbalmente, per iscritto o con altri comportamenti, basati su etnia, colore della pelle, sesso (inclusa la gravidanza), orientamento sessuale, età, nazionalità, religione, stato civile o invalidità (ad es. pregiudizi in sede di assunzione, nell'assunzione di incarichi o licenziamento discriminatorio);

- **molestie**: condotte fisiche e/o verbali (comprese minacce o violenze) nei confronti di un soggetto, tali da creare un ambiente intimidatorio, ostile o offensivo e che interferisca irragionevolmente con le prestazioni di lavoro e/o che incida negativamente sulle opportunità professionali (ad es. mobbing, molestie sessuali, comportamenti aggressivi o intimidatori);

- **conflitto di interessi:** situazione in cui l'interesse del Gruppo o di una delle società firmatarie dell'accordo confligge con l'interesse del dipendente o di soggetti a lui vicini e viene preferito l'interesse personale a quello aziendale (ad es. preferire un particolare cliente o fornitore perché il dipendente ha un parente con un ruolo all'interno della controparte contrattuale);

- **violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro**: violazione di leggi, normative, policy, procedure aziendali anche in materia ambientale, nonché tutte quelle situazioni che comportano un rischio per il benessere o la salute di un dipendente, di un cliente o del pubblico;

- **violazioni in materia contabile:** mancato rispetto delle regole interne ed esterne in materia di contabilità e rendicontazione finanziaria e ogni altro tipo di contabilizzazione scorretta delle transazioni commerciali;

- **violazioni in materia di trattamento dei dati personali**: violazione delle misure di natura tecnica, contrattuale e fisica adottate dal Gruppo Fata Capital srl o dalle società firmatarie dell'accordo per proteggere i dati personali dei propri dipendenti, clienti e di altri soggetti terzi (ad es. divulgazione di dati non autorizzata o accesso non autorizzato ai dati personali dei terzi);

- **violazione di procedure aziendali o di altri presidi contenuti nel MOG o nel Codice Etico delle società che adottano gli stessi**: qualsiasi violazione di una delle procedure interne o dei presidi previsti all'interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

- **altre irregolarità**: nel caso in cui si ritenga di dover segnalare un illecito (penale, civile o amministrativo) e le indicazioni precedenti non descrivano adeguatamente l'evento o l'azione che si intende segnalare.

Si precisa, inoltre, che possono costituire oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare una condotta illecita (ad esempio, la distruzione di documenti o altre prove relative alla violazione commessa).

- Le condotte illecite segnalate devono, inoltre, riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione e, quindi, ricomprendono anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative e/o del rapporto di collaborazione, seppure in modo casuale.
- In ogni caso, le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise, al fine di poter essere verificate e gestite senza la necessità di coinvolgere il Segnalante, e supportate da elementi non palesemente infondati. Nello specifico, la segnalazione deve contenere: 1) una chiara e completa descrizione del fatto; 2) definire le circostanze di tempo e luogo ove il fatto si è verificato; 3) indicare le generalità (ove possibile) del soggetto che ha realizzato i fatti; 4) indicare eventuali testimoni del fatto; 5) fare riferimento alla documentazione rilevante ed eventualmente allegarla alla segnalazione.

4 MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Il Gruppo Fata Capital srl e tutte le società firmatarie dell'accordo di Contitolarità mettono a disposizione di tutti i soggetti legittimati a presentare una segnalazione una apposita piattaforma whistleblowing sul sito www.fatacapital.it.

Le segnalazioni effettuate mediante tale piattaforma sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "ODV" o il "Gestore") nominato nel citato accordo di contitolarità ovvero all'Avv. Antonio Furchì, che, in piena autonomia, le gestisce dalla loro ricezione sino al termine della relativa istruttoria, secondo le modalità descritte nel paragrafo seguente.

Alternativamente, il segnalante, può procedere alla c.d. segnalazione Analogica (cartacea) mediante il cd. Metodo delle tre buste chiuse, secondo i dettami delle linee guida ANAC e del Garante Privacy

in forma scritta, inserendo la documentazione di riferimento in due buste separate.

Nella prima busta dovranno essere inseriti i dati del segnalante (facoltativi) e documento di identità, la busta dovrà essere chiusa.

La prima busta dovrà essere inserita in una seconda busta all'interno della quale dovrà essere inserita la vera e propria segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa. Tutte le buste devono essere contrassegnate con la dicitura 'RISERVATA – GESTORE DELLA SEGNALAZIONE' e indirizzate a:

ALLA C.A. DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE Avv. Antonio Furchì, Via Jan Palach n.35 – 89900 Vibo Valentia (VV)

oppure mediante consegna brevi manu presso la sede presso la sede legale/operativa ciascuna società firmataria dell'accordo di contitolarità e facente parte del Gruppo Fata Capital;

Il segnalante, nell'oggetto della sua segnalazione, dovrà indicare l'azienda per la quale sta effettuando la segnalazione.

in forma orale, mediante telefonata al numero 3286925018 dell'Avv. Antonio Furchì, preannunciando che tale chiamata viene diretta allo stesso in qualità di gestore della segnalazione ovvero nell'ambito di un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione, da richiedere mediante il medesimo numero o lasciando un messaggio in segreteria, specificando nelle note "richiesta di incontro diretto".

In questo contesto egli può utilizzare una delle due modalità previste dal sistema per l'invio della segnalazione.

È opportuno che il Segnalante rimuova i riferimenti alla propria identità nel corpo della segnalazione e nei suoi allegati.

È preferibile inviare segnalazioni in forma non anonima, in quanto potrebbero comportare maggiori difficoltà di accertamento. Tuttavia, se il Segnalante decide di restare anonimo, la segnalazione, laddove adeguatamente circostanziata secondo quanto previsto nella presente Procedura, verrà gestita come una segnalazione ordinaria.

5 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni eseguite mediante la piattaforma o consegnate presso le società firmatarie vengono trasmesse al Gestore/ODV individuato nell'accordo di contitolarità ovvero All'Avv. Antonio Furchì, il quale inizierà l'istruttoria, previa verifica dei requisiti di ammissibilità della segnalazione.

Il Gestore rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Nei seguenti casi, il Gestore, non potendo considerare la segnalazione ammissibile, provvede alla sua archiviazione:

- la segnalazione è relativa ad una semplice lamentela personale;
- la segnalazione è palesemente infondata o in mala fede;
- il fatto riportato è già stato oggetto di verifica;
- la segnalazione non è circostanziata (nel caso cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti non siano sufficienti e il Segnalante non integri quanto richiesto) e quindi non verificabile.

Nei casi in cui, al contrario, il Gestore ritenga ammissibile la segnalazione, quest'ultimo svolge l'attività istruttoria necessaria a verificare l'effettiva sussistenza dei fatti o delle condotte segnalate, anche mediante il coinvolgimento di altre Funzioni aziendali, il tutto nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza dell'identità del Segnalante e della persona a cui si riferisce la segnalazione (di seguito, anche, "il Segnalato") previsti dal D. Lgs. n. 24/2023. L'attività istruttoria, nello specifico, potrà essere svolta tramite: l'interlocuzione con il Segnalante, al quale il Gestore potrà chiedere chiarimenti, informazioni ulteriori o documenti relativi alla segnalazione;

Il Gestore nell'istruttoria può richiedere l'acquisizione di documenti o atti, l'audizione di soggetti terzi che possano riferire sui fatti segnalati (ad es. testimoni citati all'interno della segnalazione). Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare, laddove coinvolti nel corso dell'istruttoria, senza omettere informazioni rilevanti. Nel termine di 3 mesi dall'invio

dell'avviso di ricevimento della segnalazione (ovvero, in assenza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni di cui sopra), l'Organismo di Vigilanza/Gestore fornisce un riscontro al Segnalante informando quest'ultimo del seguito dato alla sua segnalazione.

Il che non significa che l'attività di accertamento debba necessariamente essere conclusa entro tale termine, quanto piuttosto che il Gestore dovrà informare il Segnalante delle attività svolte sino a quel momento. Su questo specifico punto, si precisa che: per "riscontro" deve intendersi la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che il Gestore intende dare alla segnalazione, potendo consistere anche nell'informazione sullo stato della segnalazione; per "seguito", invece, si intendono le azioni svolte dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Infatti, nel caso in cui il suddetto "seguito" si limiti, ad esempio, alla sola comunicazione sullo stato dell'istruttoria, al momento della chiusura di quest'ultima il Gestore dovrà comunicare al Segnalante l'esito delle indagini svolte e i provvedimenti che intende adottare. Laddove l'OdV, nel corso dell'istruttoria, accerti la manifesta infondatezza della segnalazione, provvederà ad archiviarla, dandone adeguata motivazione e informazione al Segnalante.

Al contrario, nel caso in cui l'OdV ravvisi elementi sufficienti per ritenere fondata la segnalazione, in relazione alla natura della violazione, potrà comunicare l'esito dell'accertamento alle strutture competenti a adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela del Gruppo Fata Capital srl o di una della società firmatarie dell'accordo di contitolarità. Anche in questo caso al Segnalante viene dato un riscontro sullo stato della segnalazione, con il quale l'OdV potrà comunicare: lo stato di avanzamento dell'istruttoria; le attività che la società appartenente al Gruppo o l'OdV ente intende intraprendere o ha intrapreso (ad esempio, un'indagine interna e l'eventuale esito della stessa); i provvedimenti già adottati; l'eventuale rinvio ad altre autorità competenti (ad esempio, l'Autorità Giudiziaria). L'Organismo di Vigilanza riferisce sulle segnalazioni ricevute, delle quali è stata accertata la fondatezza e per le quali è stato proposto e attuato un piano d'intervento. Tale informativa è dovuta annualmente anche in caso di assenza di segnalazioni o di segnalazioni archiviate a seguito della ricezione. L'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente verrà valutata con i vertici del Gruppo o delle società firmatarie solo se all'esito dell'istruttoria ci sia fondato e rilevante motivo per denunciare il Segnalato.

6 LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Riservatezza: Le società firmatarie dell'accordo /l'OdV/Gestore garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione, al fine di preservarlo da potenziali condotte ritorsive. L'identità del Segnalante, così come qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere quest'ultima, non può essere rivelata a persone differenti da quelle competenti a gestire le segnalazioni senza il consenso espresso dello stesso Segnalante.

La tutela della riservatezza del Segnalante è assicurata anche nel corso dei procedimenti penali (finché il Segnalato non ne può avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari) e amministrativi (dinanzi alla Corte dei Conti è garantita fino alla fine della fase istruttoria).

Per quanto concerne, invece, l'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del responsabile della violazione segnalata, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui vi sia il consenso espresso da parte dello stesso.

Nel caso in cui l'addebito disciplinare sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, al Segnalante vengono comunicate in forma scritta le ragioni che fondano tale necessità.

Successivamente, per procedere con l'effettivo disvelamento dell'identità del Segnalante, è comunque necessario il consenso di quest'ultimo.

Inoltre, l'identità del Segnalante deve rimanere riservata anche nel caso in cui la segnalazione sia destinata ad un soggetto differente dal Gestore (ossia, l'Organismo di Vigilanza).

In questi casi il destinatario della segnalazione provvede, entro 7 giorni dalla ricezione, a trasmetterla all'OdV, senza divulgarne il contenuto con nessun soggetto.

La tutela della riservatezza prevista per il Segnalante si estende anche all'identità del Segnalato, del c.d. "facilitatore" (ossia la persona che opera nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione) e degli ulteriori soggetti eventualmente menzionati nella segnalazione.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La tutela dagli atti ritorsivi: Il Segnalante non può essere destinatario di condotte ritorsive in ragione della segnalazione effettuata. Per "condotta ritorsiva" deve intendersi una qualsiasi condotta, attiva od omissiva, posta in essere a causa della segnalazione, che arrechi direttamente o indirettamente un danno ingiusto al Segnalante (ad esempio, licenziamento, mutamento di funzioni, valutazioni di performance artatamente negative).

Per poter accedere alla protezione da eventuali atti ritorsivi:

➢ il Segnalante deve ragionevolmente ritenere, in base agli elementi disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni oggetto di quest'ultima siano veritiere e supportate da circostanze concrete e non su semplici supposizioni o voci di corridoio;

➢ la segnalazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla presente Procedura;

➢ deve sussistere uno stretto legame tra segnalazione e condotta ritorsiva subita (anche indirettamente) dal Segnalante.

La tutela contro le condotte ritorsive, inoltre, si estende anche ad una platea di soggetti vicini al Segnalante:

➢ il facilitatore, inteso come la persona che assiste il segnalante nel corso del processo di segnalazione;

➢ le persone del medesimo contesto lavorativo che abbiano un legame affettivo o di parentela (entro il quarto grado) con il Segnalante;

➢ le persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno un rapporto abituale con il Segnalante;

➢ gli enti di proprietà del Segnalante o quelli in cui svolge attività lavorativa.

Al contrario, la tutela dalle ritorsioni viene meno nel caso in cui il Segnalante venga condannato con sentenza anche non definitiva di primo grado che ne accerti la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero per i medesimi reati effettuati con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile, ovvero la responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave.

In questi casi, inoltre, la società interessata facente parte di quelle firmatarie potrà comminare anche una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante condannato.

Le condotte ritorsive, anche solo tentate o minacciate, potranno essere denunciate direttamente ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dalla stessa Autorità sul proprio sito web.

Il procedimento dinanzi ad ANAC, volto ad accertare la sussistenza dell'intento ritorsivo in capo al soggetto agente, si differenzia a seconda della presunta vittima della condotta ritorsiva: a) se si tratta del Segnalante, allora la persona

accusata di ritorsione dovrà provare l'assenza di un legame tra la sua condotta e la segnalazione; b) se si tratta di uno dei soggetti a cui la legge estende le tutele previste per il Segnalante (ad esempio, il facilitatore), sarà onere della presunta vittima della ritorsione provare tale legame. Infine, si fa presente che le rinunce e le transazioni sottoscritte dal Segnalante e aventi ad oggetto i diritti e le tutele accordategli dalla legge e descritte in questo paragrafo (ad esempio, diritto di segnalazione, tutela da atti ritorsivi o tutela della riservatezza) non possono considerarsi valide, salvo gli accordi sottoscritti in sedi protette (siano esse civili, amministrative o sindacali).

7 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo scopo della presente Procedura: segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione.

Eventuali forme di abuso della presente Procedura attuate con dolo o colpa grave, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della Procedura sono fonte di responsabilità in sede disciplinare, secondo la gradazione delle sanzioni declinata competenti sedi. Da ultimo, si evidenzia che la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA – DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023 è consentito effettuare la segnalazione mediante due ulteriori modalità: il canale di segnalazione esterno e la divulgazione pubblica della violazione, entrambi attivabili solo in presenza di determinate circostanze.

Procedendo con ordine, il **canale esterno** è gestito da ANAC ed è possibile effettuare la segnalazione direttamente a questa Autorità tramite il sito web di quest'ultima (www.anticorruzione.it/ /whistleblowing), solamente in una delle seguenti ipotesi:

a) il canale interno messo a disposizione dalle società firmatarie dell'accordo e facenti parte del gruppo Fata Capital srl contrasta con quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;

b) il Segnalante non ha ricevuto alcun riscontro a seguito della segnalazione effettuata con il canale interno;

c) vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrà alcun seguito o darà vita a ritorsioni nei confronti del Segnalante (ad esempio, nel caso in cui vi siano già stati episodi simili a seguito di segnalazioni);

d) la violazione oggetto della segnalazione costituisce un imminente pericolo per l'interesse pubblico, ossia quei casi in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività (ad es. la salute, la sicurezza o la tutela dell'ambiente).

Qualora la segnalazione riguardi il soggetto individuato come Gestore, sia esso in qualità di segnalante o di segnalato, visto il conflitto di interesse che deriverebbe dalla gestione della segnalazione, sarà possibile comunicare la violazione direttamente ad ANAC, mediante il citato canale esterno.

La divulgazione pubblica, invece, consiste nella trasmissione di informazioni sulle violazioni mediante la stampa o altri mezzi in grado di raggiungere numerosi individui (quali, ad esempio, i social network). La normativa in materia di whistleblowing consente di utilizzare questo strumento solamente quando:

a) le segnalazioni mediante il canale interno e il canale esterno non abbiano avuto alcun riscontro e/o non vi sia stato alcun seguito entro i termini previsti (3 mesi dalla ricezione dell'avviso di ricevimento);

b) vi sia un fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse;

c) la segnalazione mediante altri mezzi possa comportare rischi di ritorsione nei confronti del Segnalante.

Nel caso della divulgazione pubblica, laddove il Segnalante riveli la propria identità tramite la sua segnalazione non si porrà il problema della tutela della riservatezza. Al contrario, restano applicabili tutte le altre tutele previste dalla normativa in materia di whistleblowing ed elencate al paragrafo 6 della presente Procedura, prima fra tutte la protezione da eventuali atti ritorsivi.

9 SISTEMA DISCIPLINARE/SANZIONATORIO

Nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne, qualora emergano Segnalazioni in malafede (calunniose o diffamanti) o comportamenti illeciti o irregolari, la Società adotta **sanzioni disciplinari**:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Riguardo ai terzi (partner, fornitori, consulenti, agenti, etc.) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e alla gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche consistere nella risoluzione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di contrattazione nazionale applicati dal Gruppo e dalle società firmatarie dell'accordo.

Inoltre, ANAC ha il potere di irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

➢ da € 10.000,00 a € 50.000,00 quando accerta che:

- -la persona fisica individuata come responsabile ha commesso degli atti ritorsivi nei confronti del Segnalante (sia il soggetto che abbia applicato la misura ritorsiva, sia quello che ha suggerito l'adozione della stessa);
- la persona fisica individuata come responsabile ha ostacolato o ha tentato di ostacolare la segnalazione;
- la persona fisica individuata come responsabile ha violato l'obbligo di riservatezza;
- non è stata svolta alcuna attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso il responsabile è individuato nel Gestore);

➢ da € 500,00 a € 2.500,00 quando viene accertata, anche mediante sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia effettuati con dolo o colpa grave, salvo che sia già stato condannato per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Tutte le condotte sanzionabili da

ANAC, in quanto ritenute in violazione della normativa applicabile, possono formare oggetto di contestazione disciplinare da parte di Fata Capital srl e dalle società firmatarie.

10 DIRITTI DEL SEGNALATO

Procedura Whistleblowing durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a causa della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della stessa. Ciò potrà avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa, nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, la tutela della riservatezza del Segnalante, già trattata in precedenza, è estesa anche al Segnalato, nonché agli altri soggetti eventualmente menzionati all'interno della segnalazione (ad esempio, persone indicate come testimoni). Il Segnalato, pur non avendo alcun diritto di essere informato della segnalazione, laddove venga a conoscenza di quest'ultima, potrà richiedere di essere sentito dal Gestore, anche in modalità cartolare, ossia attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte o altri documenti. Al contrario, nel caso in cui a seguito dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta venisse avviato un procedimento a carico del Segnalato, quest'ultimo avrà diritto ad essere informato della segnalazione che lo riguarda.

11 PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale. Tale documentazione deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione in vigore. La segnalazione e la relativa documentazione viene archiviata a cura dell'Organismo di Vigilanza mediante l'utilizzo della piattaforma informatica di cui al paragrafo 4 e deve essere accessibile solo a quest'ultimo o a personale specialistico espressamente incaricato. Il processo di segnalazione oggetto della presente Procedura è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al Regolamento (UE) 2016/676 (GDPR) e ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Gruppo si è dotato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti implementazioni: 1. Predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati (ex art. 13 e 14 GDPR); 2. Accordo di contitolarità tra le società del Gruppo e non;

12 DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella Procedura, si fa rinvio alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nonché le loro successive modifiche e/o integrazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTT: 13/14 GDPR

Segnalazioni Whistleblowing e Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Ai sensi e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e al D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato ed integrato (il "Codice Privacy" e, congiuntamente al GDPR, la "Normativa Privacy"), **FATA CAPITAL S.r.l.** (C.F P. IVA: 04762200964) con sede a Milano (MI) in Via Rugabella n. 17, in qualità di titolare del trattamento, relativamente alle segnalazioni di propria competenza, nonché in qualità di contitolare del trattamento unitamente alle singole società del gruppo FATA CAPITAL srl: R.E.C. S.r.l. (C.F./P.IVA: 03149250155), Broglio 21 S.r.l. (CF/P.IVA: 10324590966), Milano 20 S.r.l. (CF/P.IVA: 00749180154), L32 S.r.l. (CF/P.IVA: 11487950963) Immobiliare Mercallina 70 S.r.l. (C.F./ P. IVA: 00901050153) P3A S.r.l. (CF/P.IVA: 11514830964), M34 S.r.l. (C.F./P.IVA: 11514840963) Masaccio 12 S.r.l. (CF/P.IVA: 12634450964), F.T.T. Real Estate S.r.l. (CF/P.IVA: 12084980965), in persona dei rispettivi l.r.p.t., nonché delle società POPE GESTIONI S.r.l. (CF/P.IVA: 12159330963) e ORIZZONTI URBANI S.r.l. (CF/P.IVA: 13424530965) firmatarie di un accordo di contitolarità, di volta in volta interessate dalla specifica segnalazione (di seguito, "Società" o "Titolare"), desidera informarLa ai sensi dell'art. 13 del GDPR sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali che La riguardano in veste di autore della segnalazione (di seguito, il "Segnalante") o di soggetto che presta assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione (di seguito, il "Facilitatore") o di soggetto nei cui confronti viene e/o è stata presentata la segnalazione (di seguito, il "Segnalato") o di soggetto coinvolto e comunque menzionato nella segnalazione, nell'ambito del sistema di segnalazioni Whistleblowing implementato ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 15 marzo 2023 (di seguito il "Decreto 24") e del Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 (di seguito, il "Decreto 231").

Le Società informano di aver determinato in modo trasparente, mediante un accordo interno di contitolarità whistleblowing, le relative responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento. Il contenuto essenziale del suddetto accordo di contitolarità è pubblicato sul sito www.fatacapital.it sezione whistleblowing e messo degli Interessati che ne facciano richiesta presso le sedi legali/operative delle società firmatarie dell'accordo o può essere richiesto ai contatti del titolari/contitolari.

1. Categorie e fonti dei dati personali

Per quanto riguarda il Segnalante, il Titolare potrebbe trattare i seguenti dati personali allo stesso riferiti (salvo i casi di segnalazioni anonime):

☐ dati identificativi come nome, cognome, nazionalità e indirizzo di residenza;

☐ indirizzo di posta elettronica e altri dati di contatto;

☐ dati relativi alla condotta e agli eventi oggetti della segnalazione;

☐ dati relativi alla posizione lavorativa o alla qualifica professionale

□ ogni altro ed eventuale dato personale contenuto nella segnalazione, ivi inclusi dati personali particolari di cui all'art. 9) del GDPR e dati giudiziari di cui all'art. 10) del GDPR, qualora inseriti nella segnalazione.

Per quanto riguarda il Segnalato o il soggetto coinvolto e comunque menzionato nella segnalazione, invece, il Titolare tratterà ogni informazione eventualmente fornita nel corso della segnalazione da parte del Segnalante. I dati personali saranno ottenuti dal Titolare direttamente da parte del Segnalante e/o del Facilitatore, a seguito dell'invio, da parte dei medesimi, di una segnalazione attraverso i canali previsti nell'accordo di contitolarità e nella procedura di whistleblowing.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali elencati al paragrafo che precede verranno trattati dal Titolare per il perseguimento delle seguenti finalità: a) gestione delle segnalazioni pervenute ed esecuzione delle procedure in vigore, sulla base del Codice di Condotta, del Decreto 24 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Titolare ai sensi del Decreto 231. Il trattamento dei dati personali per la finalità sub a) si fonda sulla necessità di adempiere ad un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, a cui è sottoposto il Titolare nella sua veste di soggetto obbligato ai sensi del Decreto 231 e del Decreto 24, a seguito del ricevimento di una segnalazione volontaria da parte del Segnalante e/o del Facilitatore.

Il conferimento dei dati è, pertanto, facoltativo. Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi dati anche al fine di: b) adempiere e dare esecuzione a norme di legge o a ordini, decisioni e provvedimenti di autorità competenti, ivi incluso il Garante per la protezione dei dati personali (il "Garante"); c) accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. In questi casi, la base giuridica del trattamento va ravvisata, per la finalità di cui alla lettera (b), nell'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR, mentre, per la finalità di cui alla lettera (c), nel legittimo interesse del Titolare a far valere i propri diritti in giudizio (art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR). Qualora per l'invio della segnalazione sia considerato strettamente necessario dal Segnalante la condivisione di dati o informazioni qualificabili alla stregua di dati particolari o giudiziari, la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente, negli artt. 9, par. 2, lett., b) e f) del GDPR per i dati particolari e negli artt. 10 del GDPR e 2 octies, par. 3, lett. a) ed e) del Codice Privacy per i dati giudiziari.

3. Modalità di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà prevalentemente mediante strumenti elettronici e procedure informatizzate ma anche con strumenti tradizionali e procedure manuali, sempre sotto il presidio di misure di sicurezza idonee a contrastare il rischio di distruzione, perdita, modifica o divulgazione non autorizzata dei Suoi dati personali, o di accesso accidentale o illegale agli stessi. L'identità degli interessati è sottoposta ad adeguata protezione in ogni fase del processo di segnalazione anche attraverso canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, così come previsto all'articolo 6, comma 2 bis del Decreto 231 e dal Decreto 24. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo di segnalazione provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e a tutelare

l’identità del Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori posti in essere per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni. In nessun caso i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamenti decisionali totalmente automatizzati.

4. Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati e conservati da parte del Titolare per il solo tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra indicate. Nel dettaglio:

□ in caso di segnalazioni fondate e sulla base delle quali sono stati avviati procedimenti disciplinari e/o attività da parte delle autorità competenti, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla conclusione del relativo procedimento;

□ in caso di segnalazioni ritenute infondate o comunque archiviate, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dal momento in cui le stesse sono state ritenute infondate o archiviate. Resta salvo l’ulteriore mantenimento richiesto ai sensi di norme di legge o di provvedimenti di autorità competenti, o necessario per consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali degli interessati saranno comunicati esclusivamente all'ODV/Gestore e ai soggetti con funzioni aziendali preposte all’esercizio dei poteri sanzionatori, disciplinati dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, e per l’esercizio o la difesa di un diritto del Titolare in sede giudiziaria, debitamente autorizzati ed istruiti a svolgere le operazioni di trattamento di dati personali nel pieno rispetto della Normativa Privacy e degli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing. Inoltre, i dati potranno essere comunicati anche a soggetti verso i quali la comunicazione è prevista da un obbligo di legge, di un regolamento o della normativa comunitaria, nonché ove ciò sia richiesto, ad esempio, da autorità competenti, nell’esercizio delle proprie funzioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale e/o civile a carico del Segnalante (es. diffamazione o calunnia) o l’anonimato non sia opponibile per disposizioni normative (es. indagini da parte delle autorità competenti, attività ispettive, ecc.), l’identità del Segnalante è sottoposta ad adeguata protezione in ogni fase successiva all’avvenuta segnalazione. L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non sarà, dunque, rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso rilasciato per iscritto da parte del Segnalante; tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione saranno tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

6. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea.

Per quanto riguarda le segnalazioni all’OdV, si rappresentata che i propri dati non verranno trasmessi a Paesi non appartenenti alla Unione europea.

7. Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, salvo i casi in cui gli stessi non possono essere esercitati in virtù di quanto previsto dalla medesima normativa, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha il diritto di:

- ☐ chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ☐ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ☐ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ☐ ottenere la limitazione del trattamento;
- ☐ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- ☐ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- ☐ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- ☐ chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ☐ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- ☐ proporre reclamo a un'autorità di controllo.

8. Identità e recapiti dei titolari/Contitolari del trattamento e Responsabile del Trattamento:

FATA CAPITAL S.r.l. (C.F P. IVA: 04762200964) con sede a Milano (MI) in Via Rugabella n. 17, PEC: fatacapital@legalmail.it; R.E.C. S.r.l. (C.F./P.IVA: 03149250155), con sede a Milano in Via Rugabella n. 17 , PEC: immrecsrl@pec.it, Broglio 21 S.r.l. (CF/P.IVA: 10324590966) con sede a Milano (MI) in Via Rugabella n. 17, PEC: broglio21@pec.it, Milano 20 S.r.l. (CF/P.IVA: 00749180154) con sede a Milano (MI) In Via Rugabella n. 17, PEC: milano20@pec.it, L32 S.r.l. (CF/P.IVA: 11487950963) con sede a Milano in Via Rugabella n. 17 , PEC: l32@legalmail.it, Immobiliare Mercallina 70 S.r.l. (C.F./ P. IVA: 00901050153) con sede a Milano (MI) in Via Rugabella n. 17 , PEC: mercallina70@legalmail.it, P3A S.r.l. (CF/P.IVA: 11514830964) con sede a Milano in Via Rugabella n. 17 , PEC: p3a@legalmail.it; M34 S.r.l. (C.F./P.IVA: 11514840963) con sede a Milano in Via Rugabella n. 17, PEC:m34@legalmail.it, Masaccio 12 S.r.l. (CF/P.IVA: 12634450964) con sede a Milano in Via Rugabella n. 17 , PEC: masaccio12@legalmail.it, F.T.T. Real Estate S.r.l. (CF/P.IVA: 12084980965), con sede a Milano in Via Rugabella n. 17, PEC: fttrealestate@legalmail.it, POPE GESTIONI S.r.l. (CF/P.IVA: 12159330963), con sede a Milano in Via Rugabella n. 17, PEC: popegestioni@legalmail.it, ORIZZONTI URBANI S.r.l. (CF/P.IVA: 13424530965) con sede a Milano in Via Federico Faruffini n. 13, PEC: urbanhorizonsrl@cgn.legalmail.it,

Per esercitare i Suoi diritti e/o per chiedere qualsiasi informazione riguardante i trattamenti dei Suoi dati descritti nella presente informativa, potrà rivolgersi in qualsiasi momento, alternativamente, all'ODV/Gestore delle Segnalazioni Avv. Antonio Furchì o contattare la società titolare/contitolare del trattamento o il Responsabile del trattamento indicato nell'accordo ovvero la società Broglio 21 srl all'indirizzo pec:broglio21@pec.it